

A cura del team di [AndPartners Tax and Law Firm](#)

La risoluzione n.7 dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2026, sull’operazione di MLBO (merger leveraged buy-out) effettuata ai sensi dell’articolo 2501-bis del codice civile. Trattamento ai fini IVA dei costi di transazione. Articoli 4 e 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.

I recenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate offrono finalmente chiarezza in merito alla possibilità di detrarre l’IVA sui **transaction cost sostenuti nelle operazioni di merger leveraged buy-out (MLBO)**.

Da un lato, l’Agenzia conferma la detraibilità IVA assoluta sui costi di transazione dalle società veicolo (SPV).

Dall’altro, per le operazioni di acquisizione passate – nel caso di **mancata detrazione dell’iva** su tali costi – è possibile recuperare l’iva solo attraverso la presentazione di una istanza di rimborso *ad hoc*.

Come noto, nelle operazioni di MLBO la società veicolo (SPV) sostiene spesso costi rilevanti legati all’esecuzione della transazione, quali consulenze legali, fiscali e finanziarie, attività di *due diligence*, servizi professionali e spese notarili.

Gli operatori di settore, negli anni, hanno dovuto affrontare una sorta di scelta di Ercole con riguardo all’IVA assoluta sui *transaction cost*.

Alcuni, in via prudenziale, hanno scelto di non esercitare la detrazione dell’IVA. Ciò in ragione del restrittivo orientamento dell’Amministrazione finanziaria – secondo cui la SPV è generalmente assimilabile a una holding “statica” e quindi ritenuta priva del diritto alla detrazione (cfr. circ. n. 6/2016 e risposta ad interpello n. 529/2022).

Altri hanno scelto di esercitare la detrazione dell’IVA, anche alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia Europea (sent. 12 novembre 2020, causa C-42/19, Sonaecom SGPS SA, punto 39) e della Corte di Cassazione (sentenze n. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024), secondo cui l’IVA **sui costi di transazione sostenuti nell’ambito delle operazioni di MLBO è detraibile**.

Con la recente **Risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026 l’Agenzia delle entrate ha, quindi, recepito tali orientamenti**, riconoscendo che la SPV, nel contesto delle operazioni di MLBO, svolge un ruolo funzionale e

preparatorio all'attività economica della società *target* e può pertanto essere considerata soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai costi sostenuti.

L'atteso chiarimento è rilevante per tutte le operazioni di M&A che saranno effettuate attraverso l'utilizzo di una società veicolo.

Tuttavia, per i soggetti che hanno scelto, in passato, la via "*prudenziale*" la risoluzione nulla afferma in merito alle modalità di recupero dell'IVA assolta e non detratta sui costi di transazione.

A far luce sulla questione è intervenuta la successiva Risposta **a interpello n. 58 del 2 marzo 2026**, nella quale l'Amministrazione ha precisato che il recupero dell'IVA non detratta non può avvenire tramite dichiarazione IVA integrativa (ossia nel modo più immediato o naturale)

Ciò in quanto il mancato esercizio della detrazione non viene qualificato come errore od omissione – ma come una scelta consapevole del contribuente – spesso adottata in conformità al precedente orientamento della prassi amministrativa.

L'Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, riconosciuto la possibilità di recuperare l'imposta tramite **istanza di rimborso dell'IVA non detratta**, ai sensi dell'articolo 30-ter del D.P.R. 633/1972.

Per i soggetti che, quindi, non hanno in passato esercitato la detrazione dell'IVA sui costi di transazione l'istanza di rimborso può essere presentata entro **due anni dalla data in cui si è verificato il presupposto per la restituzione**. Nel caso specifico, tale presupposto è stato individuato nel deposito delle sentenze della Corte di Cassazione del **9 agosto 2024**, che hanno riconosciuto la spettanza del diritto alla detrazione dell'IVA sui costi di transazione nelle operazioni di MLBO.

Alla luce di tali chiarimenti, si apre quindi una **potenziale opportunità di recupero dell'IVA** per operazioni di MLBO realizzate negli anni precedenti, laddove i *transaction costs* siano stati sostenuti senza esercitare la detrazione dell'imposta.

Considerato che tali costi possono essere spesso di importo significativo, sarà opportuno valutare caso per caso le operazioni effettuate negli ultimi anni al fine di verificare la **possibilità di presentare istanze di rimborso e recuperare l'IVA non detratta su tali costi**.